

Come entrare in Italia e rimanere nella legge

La nuova legge sull'immigrazione

Dopo accese polemiche in Parlamento e sulla stampa, nel febbraio 1990 è stata finalmente varata la nuova legge sull'immigrazione (n. 39/28), nata per introdurre una nuova sanatoria e per porre fine al problema dei clandestini. In realtà la legge si è estesa fino ad occuparsi di moltissimi aspetti riguardanti il fenomeno dell'immigrazione extracomunitaria nel nostro Paese, apportando alcune novità alla normativa vigente. Ne evidenziamo qui alcune caratteristiche allo scopo di dare una mano agli extracomunitari (e a chi li sta aiutando) ad uscire dalle viscosità burocratiche spesso intricatissime.

- L'articolo 1 abolisce il criterio della limitazione geografica nella concessione dello status di «rifugiato» (precedentemente limitato agli stranieri provenienti dall'Europa dell'est con alcune eccezioni di volta in volta stabilite: Cile, Vietnam...); la legge andrà completata per quanto riguarda le procedure di esame delle richieste; intanto però si stabilisce che la domanda di asilo va presentata alla polizia di frontiera, che rilascia un permesso di soggiorno temporaneo.

- L'articolo 2 precisa i criteri dell'«ingresso» nel nostro Paese (timbro con data sul passaporto e rilevazione dati), ed indica entro il 30 ottobre 1990 il termine per la programmazione dei flussi d'entrata per motivi di lavoro.

- L'articolo 3 introduce alcune novità in riferimento al «visto» per l'ingresso (entro il 30 giugno devono essere ridefiniti i Paesi da cui è obbligatorio); il visto è rilasciato dalle autorità diplomatiche competenti nei Paesi di provenienza in relazione ai motivi del viaggio; alle frontiere viene respinto chi non ha denaro per il proprio mantenimento, a meno che non dimostri di avere in Italia chi possa garantire per lui (art.3/5).

- L'articolo 4 specifica che il «permesso di soggiorno» (da richiedere in Questura entro 8 giorni dall'ingresso) ha validità di 3 mesi per turismo, e di 2 anni per lavoro; il



primo rinnovo prevede l'accertamento del reddito; lo straniero deve segnalare ogni spostamento di domicilio entro 15 giorni dal trasferimento stesso, salvo che abbia ottenuto l'iscrizione anagrafica; il permesso di soggiorno può essere usato anche per motivi diversi da quelli per cui è stato concesso inizialmente, se si trattava di permesso per lavoro, studio o famiglia.

- L'articolo 5 tratta delle «garanzie giurisdizionali» a tutela dei diritti dello straniero, per quanto riguarda l'espulsione, il rifiuto del soggiorno o il respingimento alle frontiere; il ricorso a tali provvedimenti va fatto entro 15 giorni.

- L'articolo 7 prevede che, al posto dei fogli di via, nei casi previsti dalle norme di Pubblica Sicurezza, si dia luogo all'«espulsione» verso altre destinazioni, entro 15 giorni, o verso il Paese di provenienza, se restare in Italia può costituire pericolo per la vita o la libertà personale (per motivi razziali, religiosi, di lingua...).

- L'articolo 9 prevede la «sanatoria», o «regolarizzazione» per tutti gli stranieri presenti in Italia alla

data del 31 dicembre 1989, a prescindere dai visti d'ingresso, entro il 30 giugno 1990; i cittadini extracomunitari possono essere assunti come infermieri nel servizio sanitario nazionale; è abolito il limite delle 500 ore lavorative annue per gli studenti; per il 1990 si prevede l'iscrizione gratuita al servizio sanitario nazionale per tutti i «sanati».

- L'articolo 10 tratta del lavoro autonomo (precedentemente non previsto per gli extracomunitari); per l'iscrizione al Registro del commercio, si prescinde dai titoli di studio, ma si richiede il superamento di un esame che accerti la conoscenza della lingua italiana e un grado di cultura generale a livello di licenza elementare; gli stranieri ora possono intraprendere libere professioni, sostenendo esami di abilitazione e iscrivendosi agli albi professionali, qualora siano in possesso di titoli conseguiti in Italia, o all'estero e riconosciuti legalmente.

- L'articolo 11 prevede gli stanziamenti alle regioni per programmi di prima accoglienza e servizi per gli immigrati e le loro famiglie; entro il 31 dicembre verrà presentata in Parlamento una relazione sull'applicazione della legge, con i dati sulla popolazione straniera.

Altri due articoli prevedono aumenti di personale alle frontiere, e specificano le norme precedenti da considerare abrogate.

Aggiungiamo qui due importanti precisazioni su come si entra in Italia:

1) con un regolare permesso («visto») sul passaporto, concesso dal Consolato italiano nei Paesi d'origine, dopo accertamento che in Italia esista una specifica richiesta di lavoro per quella persona: il permesso dura in genere due anni;

2) senza questo «visto», si può solo ottenere un permesso di turismo alla frontiera, dopo aver dimostrato di avere i mezzi per sostentarsi: il permesso, in questo caso, è valido per tre mesi.

Centro di Documentazione Internazionale (via Maceri, 22 Forlì - tel. 0543/27056-31454 da martedì a venerdì, dalle 15,30 alle 18,30).